COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 07-03-2025

OGGETTO: REIMMISSIONE SUL TERRITORIO DEL CANE DI NOME TEO

PREMESSO:

CHE il Comune di Castelvetrano dispone di un rifugio sanitario per cani, ubicato nella via Errante Vecchia s.n.c., con una capacità ricettiva fino al massimo di numero 50 cani;

CHE alla data odierna il Rifugio Sanitario risulta essere chiuso per motivi strutturali;

CHE alla custodia e mantenimento del sottoelencato animale stà provvedendo la ditta convenzionata "Viardi Service" di Vincenzo Di Prima & S.a.s.;

CHE la L.R. n. 15 del 03.07.2000 e s.m.i. ed abrogata dalla L.R. 15 del 03 08 2022 ha istituito il servizio di cattura, custodia, sterilizzazione, mantenimento e cure dei cani randagi vaganti nel territorio Comunale;

CHE l'art. 19, comma 8, della L.R. 15/2022 prevede che il Sindaco nel caso dei rifugi per cani sovraffollati può disporre, d'intesa con la competente Autorità Pubblica Veterinaria, la reimmissione in libertà degli animali sul territorio Comunale, previa sterilizzazione ed iscrizione all'anagrafe canina come cane di proprietà del comune;

VISTA la nota della sig.ra Monachella Paola Tiziana, che di concerto con l'associazione OIPA accudisce il cane di nome "TEO" chip 380260170348117, nelle vicinanze del proprio domicilio in via Lazio, Protocollo n. 11710 del 26.02.2025, con la quale chiede la reimmissione nel territorio dove era stato catturato dello stesso cane;

VISTA la nota protocollo n. 0033299 del 28.02.2025 dell'Asp U.O.S. Territoriale S.I.A.P.Z. Alcamo-Castelvetrano a firma della Dott.ssa Giuseppina Rita Sciara, nostro protocollo generale n. 12304 del 28.02.2025, con cui si esprime «con parere favorevole per la reimmissione nello stesso luogo della cattura;

RITENUTO pertanto di reimmettere sul territorio comunale il cane di seguito nominato:

1) **Nome ''TEO'' CHIP 380260170348117 in via LAZIO;**

dove era stato accalappiato come cane vagante randagio;

ACCERTATO che la procedura di cui al citato art. 19, comma 8, della L.R. 15/2022, per il cane da reimmettere in libertà sul territorio è stata eseguita;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.7 del 12.01.2007 con il quale è stato adottato il

regolamento esecutivo della L.R. 15/2000, in attesa che vengano le norme attuative della L.R.15/2022;

VISTA la nota prot. n. 15 del 11.06.2016, con la quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria U.O.S. Serv. Ter. Igiene Allevamenti e Igiene Urbana ha espresso parere favorevole circa il possesso dei requisiti di legge per l'attivazione del Rifugio Sanitario comunale, con annesso ambulatorio veterinario;

VISTA l'autorizzazione Sindacale del 20.03.2014 relativa all'attivazione del Rifugio Sanitario per cani;

O R D I N A

La reimmissione del cane randagio non manifestamente pericoloso, contrassegnato con il sottoindicato microchip, nello stesso luogo della cattura come cane sprovvisto di proprietario, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 15/2022:

1) **Nome ''TEO'' CHIP 380260170348117 in via LAZIO;**

CHE alla reimmissione in libertà nel territorio provvederà la ditta Viardi Service convenzionata con questo Ente, di concerto con i volontari dell'associazione O.I.P.A. che se ne prenderanno cura dopo il rilascio coadiuvati dal personale comunale,

La presente Ordinanza è inviata al:

- Distretto Veterinario dell'A.S.P. di Trapani - Sede di Castelvetrano;
- Responsabile del Rifugio Sanitario comunale per cani;
- Comando di Polizia Municipale di questo Comune.

Il Responsabile IX D.O.
f.to Comm. C. Antonio Ferracane

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.